

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

Il COMUNE di TREPUIZZI (c.f. 00463680751), in persona del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale di Trepuzzi, ing. Giancarlo Florio, domiciliato ai fini del presente atto presso la Casa Comunale di Trepuzzi (Le) al Corso Garibaldi n. 10, che in seguito per brevità potrà essere definito "il Comune";

e

la SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI S.p.A., con sede legale in Lecce alla Via Campania n. 30, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., Sig. Marco Montinaro, (P.Iva 03297970752), domiciliato per la carica presso la sede sociale, che in seguito per brevità potrà essere definita "SPA" e/o "società mista";
che per semplicità e brevità, nel prosieguo, potranno essere definite Parti.

PREMESSO CHE

- A.** il Comune di Trepuzzi e la società Servizi Pubblici Ambientali Spa sottoscrivevano il contratto d'appalto n. 181 del 18/10/2002 riguardante l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti da effettuarsi nel citato comune, così come indicato nel progetto-offerta approvato con delibera di CC n. 26 del 02/08/2002, integrato dal progetto tecnico esecutivo particolareggiato approvato con delibera di GC n. 9 del 09/10/2002; il canone annuo veniva fissato in Euro 754.296,16, oltre Iva come per legge, per una durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo;
- B.** in data 31.03.2005 il Comune di Trepuzzi e la società Servizi Pubblici Ambientali Spa sottoscrivevano il contratto d'appalto n. 213 riguardante l'affidamento del servizio di gestione della raccolta differenziata, come da progetto tecnico-economico approvato con delibera di GC n. 39 del 22/02/2005, ad integrazione del precedente contratto; il canone annuo veniva fissato in Euro 249.997,15, oltre Iva come per legge, con decorrenza dal 1 aprile 2005 e fino alla scadenza prevista e stabilita per il 17 ottobre 2007, in coincidenza con la scadenza del contratto originario n. 181/2002;
- C.** l'art. 4 del contratto n. 181/2002 e del contratto n. 213/2005 riconosceva in favore della società il diritto alla revisione del canone, stabilendo espressamente che "il canone annuo sarà assoggettato a revisione periodica, con le modalità di cui all'art. 44 commi 4 e 6 della Legge 23/12/1994 n. 724 e successive modificazioni ed integrazioni";
- D.** in virtù di tali disposizioni contrattuali da interpretarsi alla luce delle disposizioni normative inderogabili che disciplinano la materia e delle linee indicate dalla costante giurisprudenza, la società in più occasioni invitava a mezzo di puntuali richieste formali il Comune di Trepuzzi a predisporre la revisione del canone contrattuale e a corrispondere le somme dovute a titolo di maggiori oneri per l'esecuzione dei servizi appaltati, richieste che però restavano prive di riscontro;
- E.** nel 2007, alla scadenza dei contratti n. 181/2002 e n. 213/2005, questi ultimi venivano entrambi prorogati, dapprima fino al 31/03/2010 con delibera di CC n. 35 del 29/11/2007 e

successivamente, con delibera di CC n. 50 del 01/04/2010 fino al 30/09/2010 e comunque sino all'attivazione del nuovo servizio di gestione unitaria, da parte dell'ex ATO LE/1;

F. nelle more di esecuzione del detto servizio, nell'anno 2008 il Comune di Trepuzzi e la società Servizi Pubblici Ambientali Spa concordavano di riorganizzare il servizio di igiene urbana passando al servizio di raccolta porta a porta spinto, con conseguente eliminazione dei cassonetti stradali; con delibera di GC n. 73 del 10/04/2008 si prendeva atto della proposta di progetto tecnico-economico della società con avvio del servizio nell'ottobre 2008;

G. in corso di espletamento del servizio erano stati prodotti ed inoltrati dalla SPA diversi calcoli relativi alla revisione canoni e maggiori oneri maturati dalla ditta e segnatamente:

- la Servizi Pubblici Ambientali Spa, con nota prot. SA 114/08 del 30/12/2008, relativamente al contratto n. 181/2002 presentava richiesta di revisione contrattuale e maggiori oneri per la somma complessiva di Euro 1.286.792,23 oltre Iva come per legge, di cui Euro 517.761,52 per revisione relativa al periodo ottobre 2003 - ottobre 2008 ed Euro 769.030,71 per maggiori oneri calcolati sino al 31/12/2007;
- la Servizi Pubblici Ambientali Spa, con nota prot. SA 113/08 del 30/12/2008, relativamente al contratto n. 213/2005 presentava richiesta di revisione contrattuale e maggiori oneri per una somma complessiva pari ad Euro 91.465,38 oltre iva come per legge, di cui Euro 33.362,76 per revisione relativa al periodo aprile 2006 - marzo 2008 ed Euro 58.102,62 per maggiori oneri calcolati sino alla data del 31/12/2007.
- Tali richieste non venivano però riscontrate dall'Amministrazione Comunale.

H. alla scadenza della proroga dei suddetti contratti, il Comune di Trepuzzi emetteva Ordinanza Sindacale n. 1 del 30/12/2011, con la quale veniva ordinato alla società di proseguire con continuità il servizio fino all'individuazione del nuovo gestore da parte dell'ARO, agli stessi patti e condizioni dei precedenti contratti n. 181/2002 e n. 213/2005.

I. successivamente la società Servizi Pubblici Ambientali Spa produceva i seguenti calcoli revisionali e quantificazione dei maggiori oneri:

- con nota prot. SA 58 del 28/10/2013, relativamente al contratto n. 181/2002 aggiornava i precedenti calcoli e richiedeva al Comune di Trepuzzi quale revisione contrattuale per il periodo ottobre 2003 – settembre 2013 la somma complessiva di Euro 789.357,19 oltre Iva come per legge;
- con nota prot. SA 59 del 28/10/2013, relativamente al contratto n. 213/2005 aggiornava i precedenti calcoli e richiedeva al Comune di Trepuzzi quale revisione contrattuale per il periodo aprile 2006 – marzo 2013 la somma complessiva di Euro 202.427,71 oltre Iva come per legge;
- con nota prot. SA 60 del 28/10/2013, relativamente ai contratti n. 181/2002 e n. 213/2005, aggiornava i precedenti calcoli e richiedeva al Comune una somma complessiva, maturata al 30 giugno 2013 per il periodo ottobre 2002 – giugno 2013,

di Euro 2.370.503,35 oltre Iva come per legge a titolo di maggiori oneri, così come rappresentati e descritti nella citata nota.

J. l'art. 10 del contratto rep. 181 del 18/10/02 e l'art. 9 del contratto rep. n. 213/2005 prevedevano espressamente che "tutte le questioni che potessero insorgere tra il Comune e la società inerenti l'espletamento del servizio affidato, ovvero all'interpretazione della presente convenzione saranno decise da un collegio arbitrale composto da tre membri. Un componente del collegio è nominato dalla società, uno dal Comune ed un terzo, con funzioni di presidente, dai primi due. In difetto di accordo tra gli arbitri, il terzo componente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Lecce, il quale nominerà anche l'arbitro che non sia stato nominato da una delle parti, su invito dell'altro, decorsi venti giorni dall'invito stesso. Gli arbitri giudicheranno secondo equità".

K. gli importi richiesti dalla società incidevano in maniera determinante sul bilancio dell'ente ed in considerazione dei costanti rapporti con la società partecipata, dopo una serie di contatti verbali e telefonici, si conveniva di incontrarsi formalmente per verificare la possibilità di una ridiscussione delle richieste pervenute al Comune, al fine di stabilire, in contraddittorio, le possibilità di una rideterminazione delle somme richieste; in data 10 aprile 2014, presso la sede comunale si teneva tale incontro formale alla presenza del Sindaco p.t., dell'Assessore delegato al contenzioso, del Responsabile del Settore Economico-finanziario e dell'Amministratore Delegato della società mista, conclusosi con la decisione unanime di attivare, ai sensi degli art. 10 e 9 rispettivamente dei contratti di servizio 181/2002 e 213/2005, il procedimento arbitrale per definire nel merito la questione.

Con delibera di GC n. 63 del 14/05/2014, notificata in data 09/07/2014 alla SPA, il Comune di Trepuzzi accedeva all'arbitrato e nominava l'Avv. Enzo Calò, quale proprio arbitro componente del nominando Collegio arbitrale.

La società Servizi Pubblici Ambientali Spa in data 03.09.2014 attivava il procedimento arbitrale sulla base delle ultime richieste presentate e al tempo stesso provvedeva alla nomina del proprio arbitro individuato nella persona dell'Avv. Giuseppe Positano del foro di Lecce.

Gli arbitri nominati Avv. Enzo Calò ed Avv. Giuseppe Positano, concordemente, individuavano il terzo componente facente le funzioni di Presidente nella persona del Dott. Alfredo Rampino.

Con delibera di GC n. 165 del 12/11/2014, il Comune di Trepuzzi sostituiva l'ultimo periodo dell'art. 10 del contratto n. 181/2002 contenente la clausola arbitrale, con il seguente comma: "*Ai sensi dell'art. 816 bis c.p.c., le parti convengono che gli arbitri giudicheranno secondo diritto*".

Con delibera di GC n. 189 del 12/12/2014, il Comune di Trepuzzi sostituiva l'ultimo periodo dell'art. 9 del contratto n. 213/2005 contenente la clausola arbitrale, con il seguente comma: "*Ai sensi dell'art. 816 bis c.p.c., le parti convengono che gli arbitri giudicheranno secondo diritto*";

- L.** la società Servizi Pubblici Ambientali S.p.A. reiterava e aggiornava le proprie richieste creditorie; in particolare con nota del 10 marzo 2015, prot. SPA 10/2015 venivano aggiornati i conteggi delle somme dovute a titolo di revisione contrattuale relativamente al contratto Rep. n. 181/2002, per il quale alla data del 31/12/2014 la società per il periodo ottobre 2003-dicembre 2014 vantava nei confronti del Comune di Trepuzzi un credito complessivo pari ad Euro 979.358,29 (oltre iva come per legge), di cui Euro 789.357,19 (oltre iva come per legge) per il periodo ottobre 2003 – settembre 2013 ed Euro 190.001,10 (oltre iva come per legge) per il periodo ottobre 2013 – dicembre 2014;
- M.** analogamente, per il contratto rep. n. 213/2005, con nota del 10 marzo 2015, prot. SPA 11/2015 venivano aggiornati i conteggi delle somme dovute a titolo di revisione contrattuale maturata fino al 31/12/2014, per cui per il periodo aprile 2006 - dicembre 2014 la società vantava nei confronti del Comune di Trepuzzi un credito complessivo pari ad Euro 305.992,23 (oltre iva come per legge), di cui Euro 202.427,71 (oltre iva come per legge) per il periodo aprile 2006 - marzo 2013 ed Euro 103.564,53 (oltre iva come per legge) per il periodo aprile 2013 – dicembre 2014;
- N.** per quanto riguarda invece la voce dei maggiori oneri sostenuti, con nota del 10 marzo 2015, prot. SPA 12/2015 venivano aggiornati dalla Servizi Pubblici Ambientali Spa i conteggi delle somme dovute a titolo di maggiori oneri sostenuti relativamente ad entrambi i contratti (rep. 181/2002 e rep. n. 213/2005) per il periodo ottobre 2002 - dicembre 2014, per un totale di Euro 2.915.543,84 (oltre iva come per legge), di cui Euro 2.370.503,35 (oltre iva come per legge) per il periodo ottobre 2002 – giugno 2013 ed Euro 545.040,48 (oltre iva come per legge) per il periodo luglio 2013 – dicembre 2014;
- O.** la società Servizi Pubblici Ambientali S.p.A. nominava quale proprio avvocato difensore l'Avv. Antonio De Mauro, il Comune di Trepuzzi, invece, nominava, con delibera di GC n. 39 del 18/03/2015, l'Avv. Rosaria Romano; il collegio arbitrale esperiva dapprima il tentativo di conciliazione che però non produceva esito positivo; venivano quindi concessi i previsti termini per il deposito delle memorie difensive;
- P.** in data 26 marzo 2015 il Comune di Trepuzzi, con nota prot. 4118, riscontrava le note prot. SA 10-11-12 del 10/03/2015 inviate dalla società Servizi Pubblici Ambientali S.p.A. per impugnare *in toto* il loro contenuto;
- Q.** con la memoria difensiva del 23.04.2015, la società Servizi Pubblici Ambientali S.p.A. chiedeva al Collegio che venisse accertato e dichiarato il diritto dell'impresa a ricevere, a titolo di revisione del canone di appalto e di maggiori oneri di esecuzione del servizio affidato fino alla data del 31/12/2014, la somma complessiva di Euro 4.200.894,36, oltre Iva, oltre ad Euro 1.050.223,58 a titolo di utile di impresa e spese generali, per un totale richiesto di Euro 5.251.118,00;
- R.** il giudizio arbitrale, sull'eccezione preliminare sollevata dalla difesa del Comune di Trepuzzi in data 27/04/2015, non si è potuto concludere in ragione della sopravvenienza l'art. 241 del D. Lgs. 163/2006, così come sostituito dall'art. 1 della Legge n. 190/2012 (c.d. legge

Severino) e della sentenza della Corte Costituzionale del 9/6/2015 n. 108, di cui il Collegio nelle more costituito non ha che potuto prenderne atto;

- S.** a seguito della trasmissione al Comune di Trepuzzi delle note prot. SPA 71/2015 del 29/12/2015 e n. SPA 03/2016 con cui la Servizi Pubblici Ambientali S.p.A. comunicava l'interruzione del servizio di igiene ambientale e raccolta rifiuti nel territorio comunale in quanto ritenuto antieconomico alle condizioni stabilite nell'Ordinanza n. 1 del 30/12/2011, il Comune di Trepuzzi emetteva l'Ordinanza Sindacale n. 10 del 29.02.2016 con cui ordinava alla società di provvedere con continuità ai servizi di igiene urbana nel Comune, con le stesse modalità del servizio all'epoca eseguito dietro il pagamento di un canone mensile di Euro 86.147,64 oltre Iva come per legge, canone che non comprendeva gli oneri per il trattamento/selezione dei rifiuti urbani, differenziati ed indifferenziati, raccolti nel territorio comunale, che risultavano così essere a carico del Comune. Tale ordinanza aveva una durata massima di sei mesi, decorrenti dal 01/03/2016, e comunque fino all'avvio del servizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato dall'A.R.O. LECCE/1, di cui fa parte il Comune insieme ai Comuni di Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano e Surbo;
- T.** nonostante l'esito dell'adita procedura arbitrale, la SPA non solo ha continuato a maturare il proprio credito relativo alla revisione canoni e dei maggiori oneri, ma non ha mai nel corso del tempo rinunciato ai suddetti diritti, per cui l'Assemblea dei Soci del 18.03.2016 della società Servizi Pubblici Ambientali Spa deliberava di indire un tavolo di confronto, comprendente il Collegio Sindacale, coadiuvato con i due uffici tecnici e i dirigenti del settore economico – finanziario dei Comuni di Campi Salentina e Trepuzzi (partner pubblici della società mista) per presentare e valutare una richiesta di revisione contrattuale e quantificazione dei maggiori oneri, che tenesse conto di quanto statuito con il lodo intervenuto tra la Servizi Pubblici Ambientali S.p.A. ed il Comune di Campi Salentina, con il quale era stato riconosciuto alla società un credito relativo alla revisione ed ai maggiori oneri dalla medesima maturati nei confronti di quest'ultimo Ente;
- U.** il Comune di Trepuzzi, per il tramite di propri tecnici incaricati, ha provveduto ad effettuare dei propri conteggi, allo stesso modo ha operato il Collegio Sindacale della SpA.;
- V.** in data 31/08/2016, il Comune di Trepuzzi emanava nuova Ordinanza Sindacale, la n. 72, con cui ordinava alla SPA di provvedere con continuità ai servizi di igiene urbana nel Comune, con le stesse modalità del servizio di cui alla precedente Ordinanza (n. 10), dietro il pagamento di un canone mensile di Euro 86.147,64 oltre Iva come per legge, canone che non comprendeva gli oneri per il trattamento/selezione dei rifiuti urbani, differenziati ed indifferenziati, raccolti nel territorio comunale, che risultavano così essere a carico del Comune. Tale ordinanza aveva validità fino al 31/12/2016 e comunque fino all'avvio del servizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato dall'A.R.O. LECCE/1, di cui fa parte il Comune insieme ai Comuni di Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano e Surbo;

- W.** nel corso dell'anno 2016 si sono tenuti diversi incontri presso la sede comunale alla presenza del Sindaco p.t. del Comune di Trepuzzi, del Responsabile dei servizi finanziari, dell'Amministratore Delegato della società Servizi Pubblici Ambientali S.p.A., del rappresentante legale della società Monteco S.r.l., partner privato della società Servizi Pubblici Ambientali S.p.A., per discutere sull'eventualità di una soluzione transattiva della vicenda alla luce dei conteggi effettuati dagli uffici e organi sociali da ciò investiti;
- X.** da ultimo, in data 13 aprile 2017 si è tenuta, presso la sede Municipale del Comune di Campi Salentina, l'Assemblea dei Soci della Società Servizi Pubblici Ambientali S.p.A. con il seguente argomento all'ordine del giorno "*Situazione relativa al Comune di Trepuzzi. Sollecito per regolarizzare in vista della cessazione del servizio SPA dal 02 maggio p.v.*", alla quale hanno partecipato, tra gli altri, anche il Vice Sindaco e il responsabile del settore economico - finanziario del Comune di Trepuzzi. Da tale incontro è emersa, ancora una volta, la volontà del Comune di Trepuzzi di pervenire in tempi brevi ad una soluzione transattiva della vicenda;
- Y.** dagli incontri suddetti e sulla scorta dei risultati ai quali erano giunti i rispettivi organi contabili, è emersa la volontà delle Parti di addivenire ad una risoluzione bonaria della questione per evitare le lungaggini e l'aleatorietà che l'instaurazione di un giudizio, che comunque la SPA avrebbe attivato per il riconoscimento dei propri diritti ed interessi, avrebbe inevitabilmente comportato. Quindi, dai conteggi effettuati dai rispettivi organi contabili, le parti concordemente hanno pattuito e riconosciuto un credito della Società nei confronti del Comune di Trepuzzi pari ad **euro 1.190.390,83 (euro unmilione centonovantamila trecento quarantatre/83), di cui euro 1.029.143,17 (euro un milione ventinove mila cento quarantatre/17) per maggiori oneri maturati dalla SPA, durante l'esecuzione del servizio, per il periodo 18.10.2002 - 28.02.2016, ed a completa tacitazione di ogni pretesa avanzata o azionabile da SPA per detto titolo, il cui pagamento le Parti intendono definire con la presente transazione, euro 58.333,34 (euro cinquantottomila trecentotrentatre/34) per interessi sulla dilazione dei pagamenti (di cui all'allegata tabella di calcolo e così come appresso concordati), nonché euro 102.914,32 (euro centodue mila novecento quattordici/32) per iva come per legge.** Le parti rinviando ad altro atto la definizione del credito della SPA relativo al credito da quest'ultima maturati in ordine alla revisione canone;
- Z.** il Consiglio Comunale di Trepuzzi con delibera n. _____ del _____ ha approvato ed autorizzato la sottoscrizione della presente proposta di risoluzione della controversia attinente al credito maturato dalla Servizi Pubblici Ambientali S.p.A. nei confronti del Comune di Trepuzzi fino alla data del 28/02/2016 a titolo di maggiori oneri. Del pari il Consiglio di Amministrazione della SPA ha approvato, con verbale del _____, la presente transazione autorizzando espressamente

l'Amministratore Delegato della medesima società mista alla sottoscrizione del presente atto;

CONSIDERATO CHE

- AA.** in data 18/4/2106 la "Ambiente e Sviluppo" S.c. a r.l., concessionario della discarica di rifiuti a servizio dei Comuni del Bacino dell'ex ATO LE/1 della Provincia di Lecce, ha notificato alla SPA il decreto ingiuntivo n.861/2016 del 7/4/2016, con il quale il Tribunale di Lecce ha ingiunto alla SPA di pagare in favore della ricorrente "Ambiente e Sviluppo" l'importo di euro 1.175.623,79 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di "*oneri ordinari di conferimento rifiuti*", del "*tributo regionale per il deposito in discarica*" (cosiddetta "ecotassa") e per gli "*oneri per la gestione del soprizzo*", per i periodi febbraio/dicembre 2014 e gennaio/dicembre 2015;
- BB.** con atto datato 30/5/2016 la SPA ha proposto opposizione al suindicato decreto ingiuntivo con contestuale citazione in causa di terzo;
- CC.** con atto di citazione per chiamata in causa notificato in data 22/2/2017 la SPA ha evocato in giudizio il Comune di Trepuzzi, nella suindicata controversia contraddistinta con il n.5973/2016 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Lecce (G.I. dr. Italo Mirko De Pasquale), assumendo che lo stesso fosse reale debitore di parte delle somme portate dall'ingiunzione, di cui ha chiesto la condanna;
- DD.** con comparsa di costituzione e risposta datata 19/5/2017, il Comune di Trepuzzi si è costituito nel citato giudizio, contestando le domande giudiziali avanzate da SPA, eccependone l'inammissibilità e gradatamente l'infondatezza e precisando che: **i)** all'esito del contraddittorio processuale, che ha preceduto la chiamata in causa, è emerso che il decreto ingiuntivo che ha dato inizio alla causa fosse relativo anche ad altro Comune servito dalla SPA (e precisamente quello di Campi Salentina) e ciononostante la SPA non ha limitato la propria domanda alla parte di debito relativa al Comune di Trepuzzi, sicché quest'ultimo sul punto ha rifiutato il contraddittorio, in quanto dell'effettività di tale debito di importo pari ad €. 521.746,54= e delle sue causali il Comune di Trepuzzi non ha notizia, né legittimazione o interesse a muovere contestazioni; **ii)** che il Comune di Trepuzzi ha da sempre pagato il canone contrattualmente previsto per lo svolgimento dei servizi appaltati alla Servizi Pubblici Ambientali, per come risultante dai contratti 18/10/2002 rep. n.181 e 31/3/2005 n.213 e che il canone previsto da tali contratti era comprensivo anche degli "*oneri ordinari di conferimento rifiuti*", del "*tributo regionale per il deposito in discarica*" (cosiddetta "ecotassa") e per gli "*oneri per la gestione del soprizzo*";
- EE.** con la comparsa di costituzione e risposta datata 19/5/2017, il Comune di Trepuzzi ha concluso chiedendo al Tribunale di Lecce di dichiarare inammissibili o comunque di rigettare le domande proposte dalla S.P.A., previo occorrendo accertamento e declaratoria dell'inadempimento di Servizi Pubblici Ambientali agli obblighi derivantigli dai servizi svolti nei confronti del Comune di Trepuzzi per il mancato versamento alla

Ambiente e Sviluppo degli importi relativi agli oneri ordinari di conferimento rifiuti, al tributo regionale ed ai costi per la gestione del sopralzo della discarica, con vittoria di spese e compensi di lite;

FF. con la comparsa di costituzione e risposta datata 20/10/2016, la "Ambiente e Sviluppo" ha precisato che "il credito vantato per i rifiuti prodotti dal Comune di Trepuzzi, detratte le note di credito (€ 58.708,79) ammonta a € 569.330,32";

GG. alle udienze del dell'8/6/2017 e del 23/11/2017 è stato dato atto a verbale che tra le parti pendono trattative per un bonario componimento della lite.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

il Comune di Trepuzzi e la società Servizi Pubblici Ambientali S.p.A. hanno deciso di raggiungere un accordo e transigere la vicenda in questione, facendosi reciproche concessioni e rinunce, al sol fine di evitare l'insorgenza di controversie, nonché per non proseguire il giudizio n.5973/2016 R.G. e/o per evitare l'alea di tale contenzioso, ai seguenti patti e condizioni.

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e deve intendersi interamente richiamata, conosciuta ed accettata dalle Parti;
2. Il Comune di Trepuzzi si impegna a corrispondere in favore della predetta società Servizi Pubblici Ambientali S.p.A., che accetta, la somma di **euro 1.190.390,83 (euro unmilionecentonovantamilatrecentoquarantatre/83), di cui euro 1.029.143,17 (euro unmilioneventinovemilacentoquarantatre/17) per maggiori oneri maturati dalla SPA, durante l'esecuzione del servizio, per il periodo 18.10.2002 – 28.02.2016, ed a completa tacitazione di ogni pretesa avanzata o azionabile da SPA per detto titolo, il cui pagamento le Parti intendono definire con la presente transazione, euro 58.333,34 (euro cinquantottomilatrecentotrentatre/34) per interessi sulla dilazione dei pagamenti (di cui all'allegata tabella di calcolo e così come appresso concordati), nonché euro 102.914,32 (euro centoduemilanovecentoquattordici/32) per iva come per legge.** Tale credito è stato accertato dalle Parti come certo, liquido ed esigibile. Le Parti quindi stabiliscono che l'importo di euro 1.190.390,83 (euro unmilionecentonovantamilatrecentoquarantatre/83) verrà corrisposto dal Comune di Trepuzzi alla Servizi Pubblici Ambientali, in ossequio alle seguenti modalità e scadenze:
 - **€. 132.057,49 (euro centotrentaduemilacinquantasette/49) entro e non oltre il 31/12/2017;**
 - **€. 266.333,34 (euro duecentosessantaseimilatrecentotrentatre/34) entro e non oltre il 31/07/2018;**
 - **€. 271.000,00 (euro duecentosettantunomila/00) entro e non oltre il 31/07/2019;**

- **€. 264.000,00 (euro duecentosessantaquattromila/00) entro e non oltre il 31/07/2020;**
- **€. 257.000,00 (euro duecentocinquantasettemila/00) entro e non oltre il 31/07/2021.**

Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a Servizi Pubblici Ambientali S.p.A. Codice IBAN IT73L0526279480CC0451003879, indicando **il seguente CIG: _____**.

3. Il ritardato pagamento dell'importo dovuto alle singole scadenze pattuite comporterà l'applicazione di automatici interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., che dovranno essere corrisposti alla Servizi Pubblici Ambientali S.p.A. senza alcun preventivo atto di formale costituzione in mora.
4. La sopra indicata rateizzazione non costituisce novazione delle originarie obbligazioni ma solo una modalità del loro pagamento. Resta in ogni caso inteso che il mancato integrale pagamento da parte del Comune di Trepuzzi anche di una sola delle rate sopra pattuite entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dalla singola scadenza, comporterà per il detto Comune la decadenza dal concesso beneficio del termine e la facoltà per la Servizi Pubblici Ambientali di risolvere con effetto immediato il presente contratto, salvo il diritto della medesima Servizi Pubblici Ambientali a ritenere le somme incassate e ad agire per il recupero dell'intero credito residuo, oltre ulteriori interessi ed il risarcimento dei danni.
5. In tutti i casi di inadempimento, i pagamenti sino a quel momento effettuati saranno imputati quali acconti sulla maggiore somma complessivamente dovuta, non potendosi intendere il presente accordo, in tale evenienza, quale rinuncia o dismissione di qualsivoglia diritto della Servizi Pubblici Ambientali.
6. Con il pagamento dell'ultima rata, il credito vantato da Servizi Pubblici Ambientali nei confronti del Comune di Trepuzzi, così come quantificato nel presente atto, si intenderà estinto. Nelle more, e a condizione che i pagamenti vengano effettuati puntualmente alle scadenze previste nel presente accordo, Servizi Pubblici Ambientali si impegna ad astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore atto e/o azione giudiziale di impulso nei confronti del Comune di Trepuzzi, per la soddisfazione dei crediti rientranti nel presente accordo. Solo conseguentemente al complessivo pagamento di € 1.132.057,49 (euro unmilione centotrentadue milacinquantasette/49), quale credito maturato dalla Servizi Pubblici Ambientali, per come pattuito con il presente atto, quest'ultima rinuncerà espressamente, come previsto dal successivo art.7, ad intraprendere qualsiasi azione di recupero in danno del Comune di Trepuzzi riveniente dagli accordi del presente atto.
7. Resta altresì inteso che l'integrale adempimento da parte del Comune di Trepuzzi degli obblighi di cui al presente atto determinerà l'estinzione di ogni e qualsiasi ragione di credito di Servizi Pubblici Ambientali nei confronti del medesimo Comune relativo ai maggiori oneri maturati dalla SPA fino alla data del 28/02/2016 e con riferimento alle

pretese avanzate nel giudizio di opposizione n.5973/2016 R.G., pendente innanzi al Tribunale di Lecce (G.I. dr. Italo Mirko De Pasquale).

- 8.** Per quanto attiene al pagamento degli adeguamenti tariffari applicati da Ambiente e Sviluppo in qualità di gestore della piattaforma di Cavallino relativi ai rifiuti ivi conferiti dal Comune di Trepuzzi, le Parti, nel precisare che i predetti adeguamenti tariffari sono esclusi dal presente accordo, pattuiscono espressamente che il pagamento di detti adeguamenti, qualora siano effettivamente dovuti e salvo definitivo ed irrevocabile accertamento sia dell'*an* sia del *quantum* degli stessi (innanzi a tutte le sedi giudiziali e/o arbitrali competenti), resterà ad esclusivo onere e carico del Comune di Trepuzzi, il quale sin d'ora si impegna ad evadere le richieste provenienti per il detto titolo dal sopra citato gestore, sollevando e manlevando espressamente da detto pagamento la Servizi Pubblici Ambientali, e ciò sia per gli adeguamenti tariffari relativi al periodo compreso nella presente transazione (18.10.2002-28.02.2016), sia per quelli eventuali e successivi al detto periodo.
- 9.** Con riferimento al decreto ingiuntivo n.861/2016 del 07/04/2016 di cui al giudizio di opposizione n.5973/216 R.G., pendente innanzi Tribunale di Lecce (G.I. dr. Italo Mirko De Pasquale), la cui prossima udienza è fissata per l'8 marzo 2018, le Parti, di comune accordo, pattuiscono espressamente che, nelle more della prossima udienza, la SPA si impegna a definire con Ambiente & Sviluppo le pendenze di cui al sopra indicato decreto ingiuntivo, anche in virtù di quanto stabilito al successivo art.10 del presente atto. Pertanto, ad avvenuta definizione delle predette pendenze, le Parti stabiliscono di non comparire all'udienza dell'8 marzo 2018 (ovvero ad altra che potrebbe essere fissata dall'ufficio dal Tribunale Lecce o chiesta dai procuratori delle parti per consentire di definire la vicenda oggetto del giudizio di opposizione al D.I. n.861/2016) e, quindi, che il detto giudizio venga abbandonato ex art.309 c.p.c., con l'impegno delle Parti a non riassumerlo entro i previsti termini di legge, con integrale compensazione delle spese processuali di lite. A tale ultimo riguardo, i difensori di SPA e del Comune di Trepuzzi sottoscrivono il presente atto dichiarando di rinunciare alla solidarietà professionale, ai sensi dell'art.68 R.D.L. n.1578/1933 e dell'art.13 L.n.247/2012.

Tuttavia, ove non fosse possibile, per qualsiasi motivo, abbandonare il giudizio ex art.309 c.p.c., così come sopra pattuito, la SPA dichiara, fin da ora, di essere disponibile a rinunciare agli atti proposti nei confronti del Comune di Trepuzzi, con compensazione delle spese di lite. Il Comune di Trepuzzi, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di essere disponibile ad accettare tale rinuncia, con compensazione delle spese di lite. Entrambe le Parti si impegnano e si obbligano, in difetto di abbandono del giudizio ex art.309 c.p.c., a comparire personalmente all'udienza dell'8/03/2018, fissata per la prosecuzione del giudizio n.5973/2016 R.G. (ovvero ad altra udienza che potrebbe essere d'ufficio fissata dal Tribunale di Lecce o chiesta dai procuratori delle parti per consentire di definire la vicenda oggetto del giudizio di opposizione al D.I.

n.861/2016), per confermare, con dichiarazione verbale, la suindicata rinuncia agli atti e la conseguente accettazione, con espressa richiesta di compensazione delle spese processuali di lite.

- 10.** Con la sottoscrizione del presente atto il Comune di Trepuzzi, in adesione a quanto stabilito con l'atto di Consiglio Comunale n. _____ del _____, autorizza espressamente Servizi Pubblici Ambientali, fino alla concorrenza dell'importo di € _____ cessioni di credito *pro soluto* e/o *pro solvendo* senza che il debitore ceduto possa opporsi a tale cessione.
- 11.** Le Parti si impegnano ad eseguire la presente scrittura con la diligenza del buon padre di famiglia, qualunque controversia che dovesse insorgere durante l'esecuzione, così come al termine, del presente accordo, foro competente a dirimerla sarà il Tribunale di Lecce
- 12.** Il Comune di Trepuzzi autorizza, altresì, Servizi Pubblici Ambientali al trattamento dei dati rivenienti dal suddetto credito ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
- 13.** Il presente atto viene sottoscritto in duplice originale dal dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale di Trepuzzi, ing. Giancarlo Florio, a ciò autorizzato con delibera di C.C. n. _____ del _____ e dall'Amministratore Delegato della società Servizi Pubblici Ambientali S.p.A., sig. Marco Montinaro, a ciò autorizzato con verbale di consiglio di amministrazione del _____.

Letto, confermato e sottoscritto